

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI MODIFICA DI REGOLAMENTO INTERNO

N. 1/A

Modifiche agli articoli 9 e 11 e introduzione del Capo IV bis del Regolamento interno

*(Proposta presentata e approvata all'unanimità dalla Giunta per il Regolamento
nella seduta del 6 maggio 2025)*

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Relatore per l'Aula

On. PIANO Gianluigi

La presente proposta si prefigge di introdurre alcuni correttivi al Regolamento interno per adeguarlo alla disciplina sull'armonizzazione dei bilanci pubblici prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e al decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 161 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Sardegna).

Nell'articolo 9 (Attribuzioni dei Questori) si rideterminano le competenze dei Questori introducendo una funzione di controllo sull'intero processo di programmazione del bilancio e sulla verifica dello stato di attuazione dei programmi deliberati. In ossequio al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione spettanti ai dirigenti, si prevede, inoltre, la sostituzione del periodo "provvedono alla gestione dei fondi a disposizione del Consiglio" con il periodo "deliberano le spese nei casi previsti dai regolamenti interni dell'Amministrazione". In ossequio, invece, al principio della competenza finanziaria potenziata e della natura autorizzatoria del bilancio pluriennale approvato dal Consiglio, si prevede la soppressione del comma 3 il quale dispone l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, per le assunzioni di impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

Nell'articolo 11 (Durata in carica e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza) al comma 2 si sostituisce la parola "determinazioni" con la parola "deliberazioni". Si abroga il comma 4 il quale prevede l'espressione del parere sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari. Al comma 5, in raccordo con quanto disposto dall'articolo 131, si stabilisce espressamente in capo all'Ufficio di Presidenza la competenza sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali mediante la nomina del Segretario generale del Consiglio, del Vice Segretario generale e dei capi servizio, in linea con quanto già disciplinato nei vigenti regolamenti interni dell'Amministrazione; inoltre si stabilisce espressamente la competenza dell'Ufficio di Presidenza all'emanazione anche delle norme concernenti l'amministrazione e la contabilità interna e il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 19 ter (Collegio dei revisori dei conti) introduce nel Regolamento interno il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica del-

la gestione del Consiglio regionale della Sardegna, nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei principi riportati nei suoi allegati e in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 161 del 2022.

Il decreto legislativo n. 161 del 2022, dopo aver affermato l'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e di bilancio attribuita al Consiglio regionale della Sardegna ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), riconosce al Consiglio la facoltà di istituire, secondo le norme del proprio Regolamento interno, un proprio Collegio dei revisori dei conti nel rispetto dei principi della normativa statale vigente in materia.

Come chiarito, nella relazione illustrativa che ha accompagnato lo schema di norme di attuazione in esame la finalità perseguita è quella di prevedere espressamente la facoltà del Consiglio regionale della Sardegna di istituire un proprio organo di revisione nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia. Tale facoltà è riconosciuta a garanzia dell'autonomia dell'organo legislativo ed è stata espressamente chiesta dal Consiglio regionale con ordine del giorno n. 59 del 15 giugno 2021 in sede di parere sullo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 del Regolamento interno
in materia di attribuzioni dei Questori

1. L'articolo 9 del Regolamento è così
sostituito:

"Art. 9 Attribuzioni dei Questori

1. Il Collegio dei Questori cura il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

2. I Questori, secondo le direttive del Presidente, emanate in base agli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 11, sovrintendono alla polizia interna ed al cerimoniale.

3. I Questori sovrintendono al processo di programmazione del bilancio, predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e ne sono relatori in Consiglio, deliberano le spese nei casi previsti dai regolamenti interni dell'Amministrazione, sovrintendono alla verifica dello stato di attuazione dei programmi deliberati.

4. La convocazione del Collegio dei Questori è disposta, di norma, dal consigliere Questore più anziano di età."

Art. 2

Modifiche all'articolo 11 del Regolamento interno
in materia di attribuzioni dell'Ufficio di
Presidenza

1. L'articolo 11 del Regolamento è così
modificato:

a) nel comma 2 la parola "determinazioni" è
sostituita con la parola "deliberazioni";

b) il comma 4 è soppresso;

c) il comma 5 è così sostituito:

5. Ai sensi dell'articolo 131 attribuisce gli incarichi dirigenziali nominando, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, il vicesegretario generale e i capi dei servizi. Emanando, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'amministrazione e la contabilità interna, il Collegio dei revisori dei conti, l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni."

Art. 3

Introduzione del Capo IV bis del Regolamento
interno in materia di competenze del Collegio
dei revisori dei conti

1. Dopo l'articolo 19 bis è inserito il seguente capo:

"Capo IV bis (Del Collegio dei revisori dei conti)
Art. 19 ter (Collegio dei revisori dei conti).

1. Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio è l'organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio."

Art. 4

Entrata in vigore

1. Le modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna contenute negli articoli precedenti entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).